

ASSOCIAZIONE FITAB  
VIA ALDIGHERI 10  
44121 FERRARA (FE)  
*FITAB1@LEGALMAIL.IT*

**OGGETTO: Interpello n. 909-209/2020**  
**Articolo 11, comma 1, lett.a), legge 27 luglio 2000, n.212**  
**ASSOCIAZIONE FITAB**  
**Codice Fiscale 93078240384 Partita IVA 01896020383**  
**Istanza presentata il 11/03/2020**

Con l'interpello specificato in oggetto e' stato esposto il seguente

### **QUESITO**

La F.IT.A.B. è un'associazione di promozione sociale, iscritta al registro di cui alla legge 383/2000, che, ai sensi dell'art.5 del Dlgs 117/2017, si occupa dell'organizzazione e della gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale.

Per raggiungere le sue finalità istituzionali, l'associazione organizza anche tornei di burraco, al fine di favorire la socializzazione e il coinvolgimento di persone di tutte le età, genere o razze, senza nessuna forma di discriminazione.

La problematica fiscale che si solleva riguarda il trattamento fiscale da riservare agli eventuali premi (in danaro o in natura), di modesta entità, assegnati ai vincitori di tornei, organizzati dall'associazione.

Detti tornei, talvolta, sono riservati ai soli soci della Fitab e, altre volte, anche ad associati di altri circoli, affiliati alla medesima organizzazione APS nazionale a cui è affiliata la Fitab .

La problematica fiscale, di cui all'interpello, riguarda l'applicabilità della ritenuta fiscale(ed, eventualmente, la sua misura) di cui all'art. 30 comma 1 e 2 del d.p.r. 600/73 che di seguito si riporta in stralcio:

"I premi derivanti da operazioni a premio assegnati a soggetti per i quali gli stessi assumono rilevanza reddituale ai sensi dell'articolo 6 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, gli altri premi comunque diversi da quelli su titoli e le vincite derivanti dalla sorte, da giochi di abilità, quelli derivanti da concorsi a premio, da pronostici e da scommesse, corrisposti dallo Stato, da persone giuridiche pubbliche o private e dai soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 23, sono soggetti a una ritenuta alla fonte a titolo di imposta, con facoltà di rivalsa, con esclusione dei casi in cui altre disposizioni già prevedano l'applicazione di ritenute alla fonte....omissis.

L'aliquota della ritenuta è stabilita nel dieci per cento per i premi delle lotterie, tombole, pesche o banchi di beneficenza autorizzati a favore di enti e comitati di beneficenza, nel venti per cento sui premi dei giochi svolti in occasione di spettacoli radio-televisivi, competizioni sportive o manifestazioni di qualsiasi altro genere nei quali i partecipanti si sottopongono a prove basate sull'abilità o sull'alea o su entrambe, nel venticinque per cento in ogni altro caso."

Con la risoluzione n.42/E del 30.03.2000, l'Agenzia delle Entrate ha espresso il parere che i giochi di sorte svolti all'interno di circoli privati e riservati ai soci non

sono assoggettabili a ritenuta alla fonte di cui all'art. 30 sopra riportato; la caratteristica di luogo privato, assimilabile all'ambito familiare, è confermata dalla Corte di Cassazione (vedi sentenza n.5884 dell'11.03.2009) .

Nello specifico, si richiede un'interpretazione sulla qualificazione giuridico/fiscale del gioco del burraco e cioè se sia assimilabile ad un gioco di sorte, e come tale rientrante nella casistica affrontata nella risoluzione n.42/E del 30/03/2000, o piuttosto ad un gioco di abilità.

Tale distinzione ha differenti riflessi sull'applicazione della ritenuta alla fonte e sulla sua misura, ex art.30 del D.p.r. 600/73, a seconda dei casi:

A) Organizzazione di tornei riservati esclusivamente ai soci F.IT.A.B., e quindi in ambito strettamente "privato", come sancito dalla Suprema Corte di Cassazione con sentenza n.5884 dell'11.03.2009

B) Organizzazione di tornei riservati ai soci F.IT.A.B. e aperti anche ai soci di altre associazioni, che sono affiliati alla medesima organizzazione nazionale, a cui è affiliata la FITAB.

#### COMPORAMENTO ATTUALE

La F.IT.A.B. ha sempre considerato il Burraco come un gioco di abilità, in grado di rappresentare, proprio per questa sua caratteristica, uno strumento di aggregazione sociale tra persone di ogni genere ed età; a sostegno di ciò si fa presente all'Ufficio che le varie definizioni del gioco "Burraco", facilmente reperibili in rete, indicano comunque l'utilizzo di una "strategia" al fine di vincere una partita, un torneo, ecc..., definizione che, quantomeno, ipotizza una capacità di gioco del singolo giocatore e non quindi l'affidamento alla c.d. "sorte" sic et simpliciter, come nel caso, ad esempio, di un'estrazione a premi e/o di una tombola.

Per tale motivo, ha, dunque, da sempre ritenuto di non poter assimilare il Burraco ai giochi di sorte (le già citate tombole, lotterie e pesche di beneficenza) e,

pertanto, di dover assoggettare a ritenuta alla fonte gli eventuali premi messi in palio, in entrambi i casi descritti in precedenza, adottando un'interpretazione restrittiva della risoluzione n.42/E del 30.03.2000, che menziona i soli giochi di sorte. Per tale motivo, ai premi in palio viene applicata una ritenuta a titolo di imposta nella misura del 20%.

Motivo dell'interpello: difformità di interpretazioni

Il presente interpello nasce anche dalla constatazione che altre associazioni di promozione sociale, presenti sul territorio nazionale e che ugualmente valorizzano la cultura del Burraco per le medesime finalità sociali, non applicano la ritenuta alla fonte sui premi messi in palio in entrambi i casi descritti in precedenza.

Tale comportamento, presumibilmente, è frutto delle seguenti interpretazioni:

- Nel CASO A, altre associazioni considerano sostanzialmente assimilabili fiscalmente i giochi di abilità (quale ad es. il Burraco) ai giochi di sorte, esonerati dal versamento della ritenuta qualora siano rispettati gli altri requisiti chiariti dalla risoluzione n.42/E del 30/03/2000, privilegiando il luogo di svolgimento "privato" del torneo ;
- Nel CASO B, le altre considerano comunque rispettato il requisito dello svolgimento in ambito "strettamente familiare e privato" del torneo, quantunque allo stesso partecipino gli associati della medesima organizzazione nazionale , non strettamente "soci" del circolo organizzatore ;
- altre, ancora, applicano la ritenuta, ma con l'aliquota del 10% ,quali giochi di sorte.

#### **SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE**

Alla luce delle predette considerazioni, riteniamo per il futuro, di adottare la seguente soluzione:

A )In merito alla problematica di cui alla lettera A, si ritiene sulla base di una interpretazione più coerente e meno restrittiva della norma, che i premi attribuiti nei tornei riservati ai soci della F.IT.A.B. non siano soggetti alla ritenuta di cui all'art. 30 del d.p.r. 600/73, essendo il gioco svolto all'interno di un circolo privato, riservato ai soci e, in quanto tale, assimilabile a quanto previsto nella risoluzione 42/E del 30.03.2000.

B) Nel caso sub B, la Fitab ritiene di dover continuare ad applicare la ritenuta, a titolo di imposta in quanto, essendo il torneo aperto non solo ai soci della Fitab ma anche agli associati della medesima organizzazione nazionale, non si è in presenza di "ambito privato" riservato ai soli "soci" della Fitab, interpretando restrittivamente il disposto della risoluzione 42/E ,più volte citata.

L'aliquota continuerà ad essere applicata nella misura del 20%, ritenendo che trattasi di giochi in cui i partecipanti si sottopongono a prove basate sull'abilità o sull'alea o su entrambe e non a giochi di sorte.

#### **PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

In premessa si osserva che si assume in maniera acritica quanto riportato nell'istanza.

In merito al trattamento fiscale dei premi attribuiti in occasione dei tornei di burraco si osserva quanto segue.

Ai sensi dell'articolo 38, comma 1, lettera b), del decreto legge 4 luglio 2006 n. 223 (convertito dalla legge 4 agosto 2006 n. 248), "...i giochi di carte di qualsiasi tipo, qualora siano organizzati sotto forma di torneo e nel caso in cui la posta di gioco sia costituita esclusivamente dalla sola quota di iscrizione, sono considerati giochi di abilità".

Da quanto rappresentato nel quesito i tornei di burraco possono essere rivolti esclusivamente ai propri associati o, eventualmente, anche a favore dei tesserati dell'organizzazione nazionale di appartenenza.

Ciò detto, in entrambe le ipotesi (tornei rivolti esclusivamente ai propri associati o tornei "estesi" ai tesserati dell'organizzazione nazionale di appartenenza) si ritiene che, ove i giocatori di burraco, cui vengono attribuiti i premi in denaro nel corso dei tornei organizzati siano persone fisiche che non operano nell'ambito di attività di impresa o di lavoro autonomo, detti premi costituiscono in capo ai "vincitori" redditi diversi ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera d), del TUIR.

Detto articolo dispone, infatti, che "sono redditi diversi se non costituiscono redditi di capitale, ovvero se non sono conseguiti nell'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, ne' in relazione alla qualità di lavoratore dipendente d) le vincite delle lotterie, dei concorsi a premio, dei giochi e delle scommesse organizzati per il pubblico e i premi derivanti da prove di abilità o dalla sorte, nonché quelli attribuiti in riconoscimento di particolari meriti artistici, scientifici o sociali".

Inoltre, l'articolo 30, comma 1, del D.P.R. n. 600 del 1973, sancisce che: "i premi derivanti da operazioni a premio assegnati a soggetti per i quali gli stessi assumono rilevanza reddituale (...), gli altri premi comunque diversi da quelli su titoli e le vincite derivanti dalla sorte, da giuochi di abilità, quelli derivanti da concorsi a premio, da pronostici e da scommesse, corrisposti dallo Stato, da persone giuridiche pubbliche o private e dai soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 23, sono soggetti a una ritenuta alla fonte a titolo di imposta, con facoltà di rivalsa, con esclusione dei casi in cui altre disposizioni già prevedano l'applicazione di ritenute alla fonte".

Conseguentemente, sulla base delle norme sopra citate, i premi erogati ai vincitori di tornei di burraco anche se riservati solo agli associati o ai tesserati

dell'organizzazione nazionale di appartenenza, devono essere assoggettati alla ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, di cui all'art. 30 del DPR 600/73.

**IL DIRETTORE REGIONALE**

**ROSSELLA ORLANDI**

**(firmato digitalmente)**